

**DELIBERA N. 259/19/CSP**  
**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ R.B.1 TELEBOARIO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEBOARIO”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), E 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP**  
**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA - PROC. 76/19/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*;

VISTA la legge n. 20 della regione Lombardia, del 28 ottobre 2003, recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazione-CO.RE.COM.”*;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 29 dicembre 2017 che delega al CO.RE.COM. Lombardia l’esercizio della funzione delegate in tema di comunicazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e contestazione**

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata accertata, contestata e notificata, in data 31 luglio 2019, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP da parte della società R.B.1 Teleboario S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Teleboario”*, dal giorno 23 al giorno 29 maggio 2019.

In particolare, il predetto organismo regionale ha contestato la trasmissione di *“spot pubblicitari, senza alcuna segnalazione chiaramente leggibile sullo schermo, che consentisse di identificarli come tali. A titolo esemplificativo: Iseofinestre, AXL, SimInformatica, Sentire, Legno Casa e Giardino, Tanghetti Salotti, Centro commerciale Adamello, Cissva formaggi, Iperauto, GB2 Ceramiche, supermercato U2, Ghirardelli, Piccinelli, Servizi Vendite Valle Camonica, Outlet Sofa, Ortofrutticola, Fardelli, DVL, Flover, Pavoncelli”*.

Inoltre, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha contestato che *“nella giornata del 24 maggio alle ore 20:34 (in replica il giorno stesso alle ore 22:05, il 25 maggio alle ore 20:59, il 26 maggio alle ore 11:50, il 28 maggio alle ore 20:00), viene trasmesso il programma di intrattenimento “Beker on Tour” programma di cucina durante il quale, dopo la sigla iniziale, il presentatore (Beker) prepara una ricetta con l’aiuto di un ospite. Nel corso della trasmissione, senza alcuna segnalazione acustica o visiva, sono presentate al telespettatore diverse farine del mulino Moras utilizzate per la preparazione del piatto. “So che usi farine ricercate...” e l’ospite risponde “certo, sto utilizzando le farine del mulino Moras del Friuli Venezia Giulia”, mentre viene inquadrata a tutto schermo la confezione di farina utilizzata. L’ospite prosegue con la sua ricetta “...e questa di tipo 0 che si chiama Flor di Lune...è una farina molto particolare perché è fatta solo con grani che arrivano dai campi del Friuli Venezia Giulia”. Intanto, vengono inquadrata a tutto schermo le due tipologie di farine Moras, tra cui appunto la Flor di Lune. Beker commenta “quindi è proprio autoctona, rispettosa...” e l’ospite, continuando la preparazione, risponde “al 100% e 100% naturale...e ci aggiungo anche della farina di mais”. Per quest’ultima tipologia di farina si evidenzia come, a differenza di quanto fatto per le*

*farine del mulino Moras, non vengono né elogiate le caratteristiche organolettiche del prodotto, né citato alcun marchio. Pochi minuti più tardi (18:41) l'ospite, ricorda nuovamente di aver utilizzato farine "sempre del mulino Moras ovviamente!", mentre la telecamera si sofferma ancora una volta sulla confezione della ormai famosa farina. Riassumendo, per la trasmissione presa in considerazione, si osserva che l'esibizione di alcuni prodotti, le inquadrature indugiante e ripetute e il ricorso a toni elogiativi, risultano chiaramente finalizzati a promuovere il marchio/prodotto utilizzato nel corso della puntata. Pertanto, dal momento che non si rende edotto il telespettatore in ordine alla finalità commerciale della comunicazione, si ritiene configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta, presumendo la violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP.*

## **2. Deduzioni della società**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha comunicato a questa Autorità che la parte non ha presentato scritti difensivi e non ha richiesto audizione.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 77 dell'11 settembre 2019, nell'approvare la relazione istruttoria, ha proposto a questa Autorità "la prosecuzione del procedimento sanzionatorio" nei confronti della predetta società per la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate.

La suddetta proposta è meritevole di accoglimento.

Ciascuna comunicazione commerciale audiovisiva deve soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale.

Nella vicenda in esame, infatti, si rileva che, nel corso della trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive contestate, non risulta presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore della comunicazione commerciale audiovisiva necessario a marcare un'adequata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi, ai sensi degli artt. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Con riferimento, poi, alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 36-bis, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, dalla documentazione versata in atti, pur in assenza dell'acquisizione della prova storica del rapporto di committenza da parte del predetto Organismo regionale, si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che sia stata contestata, correttamente, la fattispecie della c.d. pubblicità occulta.

In particolare, tali elementi presuntivi si rinvergono sia nel formato utilizzato dell'emesso televisivo in esame, caratterizzato da inquadrature indugiante in modo insistito e ripetuto sul prodotto e inserite in modo artificioso nell'ambito del servizio stesso, non giustificabili in ragione delle particolari esigenze narrative-informative e dall'esposizione insistita e ripetuta del prodotto e dalla chiara leggibilità del suo marchio sia nel ricorso a un linguaggio, a sua volta, caratterizzato da toni particolarmente elogiativi reiterati, riferiti al prodotto stesso, come sopra riportato.

Sulla base di tali indizi, quindi, l'esibizione della "delle farine del mulino Moras", non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, essendo, comunque, frutto di una scelta condivisa tra l'impresa che beneficia della esposizione del proprio prodotto e il fornitore del servizio di media audiovisivo "Teleboario".

In altri termini, le modalità di raffigurazione e di descrizione di quel determinato prodotto assumono l'esplicito intento di promuovere quel determinato prodotto, in quanto l'emesso televisivo in esame, tra l'altro, è incentrato su uno specifico marchio e prodotto e non su una pluralità di marchi e prodotti offerti sul mercato e tra loro raffrontati, al fine di offrire una informazione completa al telespettatore. In conclusione, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quel determinato prodotto, si è stimolato l'acquisto del prodotto stesso mediante la sua esibizione e, comunque, facendone specifici riferimenti di carattere promozionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 36-bis, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”* e che *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità media, in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate nel corso di una settimana di programmazione televisiva, tali da comportare ai telespettatori significativi effetti pregiudizievoli, in quanto l'assenza di segnalazioni grafiche atte a segnalare la natura pubblicitaria di quanto trasmesso, nell'attenuare le difese del telespettatore/consumatore che non percepisce in modo immediato lo scopo commerciale della comunicazione audiovisiva, ne rafforza la pericolosità.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in esame non ha documentato di aver posto in essere un comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell'agente**

La società in esame in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2018 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da

comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo del minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva (n.7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

alla società R.B.1 Teleboario S.r.l., cod. fisc. 00826720179, con sede legale in Darfo Boario Terme (BS), Piazza Medaglie D'Oro, n. 1, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleboario", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 259/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 259/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Riccardo Capecchi



Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi